



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N.17

(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: Gestione del servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio.

L'anno **Duemilaquindici** addì ventinove del mese di **Gennaio**, alle ore **16.00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, nominato con DPR del 27 giugno 2014, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri della Giunta Comunale**.

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Premesso che con atti amministrativi adottati dall'anno 2013 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha affidato alla ditta Assipol, il cui rappresentante legale è Iannibelli Giuseppe, il servizio di cui in oggetto;

- Che dall'archivio comunale è stato possibile risalire che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n.339 del 09/10/2013, il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta sopra indicata per un importo di euro 16.137,55, IVA compresa;

Preso atto che:

➤ a seguito del predetto affidamento, scaduto in data 31 ottobre 2013, non è mai stata indetta alcuna procedura di gara ad evidenza pubblica, né è stato stipulato alcun contratto in forma pubblica-amministrativa;

➤ in seguito alla predetta scadenza il rapporto con la ditta affidataria del servizio è stato prorogato/rinnovato con le seguenti determinazioni e per il periodo a fianco riportato:

N.	Settore/Servizio proponente	Determinazione		Periodo		Importo
		N.	data	Dal	Al	
1	Lavori Pubblici e Patrimonio	459	16/12/2013	01/11/2013	31/12/2013	16.250,40
2	Lavori Pubblici e Patrimonio	35	29/01/2014	01/01/2014	28/02/2014	31.959,12

3	Lavori Pubblici e Patrimonio	287	10/06/2014	01/03/2014	30/04/2014	31.959,12
4	Lavori Pubblici e Patrimonio	326	26/06/2014	01/06/2014	30/07/2014	47.938,98
5	Lavori Pubblici e Patrimonio	532	30/09/2014	01/08/2014	30/09/2014	31.160,12
6	Lavori Pubblici e Patrimonio	658	22/12/2014	01/10/2014	31/12/2014	45.541,80
Totale						204.809,54

Rilevato che a fronte di tale situazione amministrativa, con propria precedente deliberazione n.54 del 16/10/2014, veniva approvata la programmazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi da indire per l'anno 2014, fornendo in tal senso apposito atto di indirizzo ai dirigenti/responsabili di settore per l'adozione degli atti di propria competenza;

Richiamata la nota prot. n.25389 del 20/11/2014 con la quale venivano impartite specifiche direttive sulla proroga/rinnovo dei rapporti contrattuali in essere evidenziando l'inammissibilità del continuo ricorso a tale istituto per tali fattispecie;

Ritenuto che, in linea di principio non è possibile il rinnovo, né tacito, né espresso dei contratti, come peraltro espressamente sancito dalla normativa nazionale e comunitaria, oltre che dalla consolidata giurisprudenza, specie qualora il rapporto non derivi da una gara ad evidenza pubblica e da apposito contratto regolarmente stipulato;

Rilevato che gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, sono per una preclusione generalizzata ed imperativa della rinnovabilità dei contratti pubblici, senza distinguo alcuno tra rinnovo tacito, automatico ed espresso;

Ritenuto che il ricorso ai rinnovi o alle proroghe dei contratti già esistenti (sia pure in linea di fatto), si configura nell'attuale sistema normativo come un mezzo attraverso il quale vengono elusi gli obblighi della gara, di talché tali rinnovi si sostanziano in veri e propri affidamenti con trattativa privata;

Ritenuto che la *ratio legis*, del tutto condivisibile, consiste nel tutelare massimamente il principio dell'evidenza pubblica (obbligo di gara) in materia di contratti della pubblica amministrazione, eliminando le fattispecie di rinnovo/proroga contrattuale;

Ritenuto inoltre che l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto e, a maggior ragione laddove questo neppure esista, debba effettuarsi una apposita gara salvo l'esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro;

Considerato che, non assume alcun pregio, né può essere ammissibile addurre, a sostegno degli anzidetti prolungamenti della durata dei rapporti contrattuali, la necessità di evitare l'interruzione del servizio, senza chiarire i motivi per i quali non era stato possibile programmare, per tempo, un'ordinata successione dei rapporti contrattuali;

Ritenuto che la situazione radicata in questo Comune, consistente nel sistematico ricorso alle anzidette proroghe/rinnovi *-rectius* ai reiterati affidamenti diretti, si sia tradotta, oltre che in una ormai inaccettabile elusione delle norme vigenti, nella sostanziale impossibilità di assicurare nuovi e più efficienti servizi, in ragione del mancato ricorso alle opportunità di mercato, a fronte dell'assicurata prosecuzione dei rapporti con il soggetto cui, a suo tempo, il servizio in questione era stato affidato;

Rilevato che nel caso in specie, le diverse proroghe/rinnovi che si sono succeduti sin dall'ano 2013, hanno determinato il prolungarsi del rapporto, sine titulo, di oltre un anno, periodo durante il quale il Comune avrebbe potuto predisporre il bando per la procedura concorsuale per l'individuazione di un nuovo gestore, senza dover ricorrere all'istituto della proroga/rinnovo;

Considerato che il reiterato ricorso alla proroga/rinnovo del servizio in parola si è nella sostanza tradotto in meri, ripetuti e immotivati affidamenti diretti e senza alcuna gara a evidenza pubblica del servizio medesimo per un importo pari a ben € 204.809,54, come si evince dagli atti innanzi richiamati;

Ritenuto pertanto che il rapporto con la ditta Assipol -rappresentante legale Iannibelli Giuseppe- si sia protratto oltre ogni limite temporale consentito e ammissibile, sulla base di un improprio principio di continuità dell'azione amministrativa, valido nei soli limitati ed eccezionali casi innanzi descritti;

Richiamata la deliberazione n.86 del 06/10/2012 dell'AVCP nella quale si evidenzia che la proroga nella sua eccezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover dare concrete e cogenti indirizzi e disposizioni in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui agli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione non sono necessari trattandosi di mero atto di indirizzo;

DELIBERA

1) Di prendere atto relativamente all'affidamento del servizio di vigilanza dei locali di Palazzo di Giustizia, avvenuto a seguito di adozione di apposite determinazioni del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, della situazione amministrativa esistente alla data odierna;

2) Di confermare e ribadire l'indirizzo fornito relativamente alla gestione del predetto servizio, con propria deliberazione n.54 del 16/10/2014;

3) Di disporre, con immediatezza, che il dirigente/responsabile del settore proceda ad assumere gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente secondo la vigente normativa, previa valutazione in ordine all'adesione o meno alle convenzioni Consip o al Mepa;

4) Di precisare che a seguito di valutazione negativa, da attestare, in ordine alla impossibilità di ricorrere all'affidamento in convenzione Consip o Mepa, tutte le procedure di gara dovranno essere avviate (determinazione a contrarre, approvazione capitolato speciale e bando/avviso di gara) entro il 28/02/2015, fermo restando che qualsiasi ulteriore prosecuzione del rapporto in essere dovrà essere subordinato all'avvio delle anzidette procedure;

5) Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nei limiti di stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 in corso di elaborazione;

6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

7) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Ai Dirigente/Responsabili di settore;
- Al Servizio Ragioneria;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to - Dr. Massimo Mariani -

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **06 FEB. 2015**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **06 FEB. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -

